NUOVE NORME SULLA NEGOZIAZIONE E LA CESSIONE DI VALUTE ESTERE ALLO STATO

Art. 7

Ferme le pene stabilite da altre norme legislative, alle violazioni delle disposizioni del presente decreto-legge si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 29 luglio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-negoziazione-e-la-cessione-di-valute-estere-allo/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it